

# L'artigianato bergamasco

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia  
n° 4 - Aprile 2017 - anno LXVIII

## PRIMAVERA RICCA DI SCADENZE E ADEMPIMENTI

Unione Artigiani sempre al  
fianco delle imprese  
per far fronte alle numerose  
incombenze burocratiche

Il rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, l'abilitazione alla nuova attività di meccatronica, le numerose novità in materia fiscale e di lavoro sono solo alcuni dei mille pensieri ai quali ogni piccolo o grande imprenditore deve far fronte. Unione Artigiani è sempre a fianco dei propri associati con indicazioni e supporto in questa delicata e fitta rete di cavilli.



### AMBIENTE

Rinnovi delle autorizzazioni in  
atmosfera



### FISCALE

Importanti novità in materia fiscale



### FORMAZIONE

Corso tecnologie mobili

### CATEGORIE: AUTORIPARATORI



Attività di meccatronica

### LAVORO



Importanti novità in materia di lavoro

### NORMATIVE



Tesserino OBBLIGATORIO



### STRATEGIE SOLUZIONI SERVIZI

L'energia creativa di  
Manzù simbolo del  
significato profondo  
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi  
dell'UNIONE ARTIGIANI  
di Bergamo e Provincia  
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo  
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria  
N° 4 - Aprile 2017 - ANNO LXVIII  
Chiuso in redazione il 20/04/2017

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)  
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32  
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457  
unione@artigianibergamo.it  
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA  
UNIONE SERVIZI s.r.l.  
24126 Bergamo  
Tel 035 23.87.24



**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO



## Rinnovi delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

**A** seguito della recente pubblicazione del nuovo Allegato Tecnico di riferimento per il settore (ai sensi dell'art.272 comma 2 del d.lgs.152/06 e s.m.i.), che sostituisce e annulla il precedente dell'anno 2004, Regione Lombardia ha emanato nuove disposizioni per il rinnovo dell'autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera per impianti a ciclo chiuso.

Tali disposizioni, che trovano applicazione a partire dal 1° aprile 2017, impongono a **tutte le imprese esistenti l'obbligo di presentare** alla Provincia, al Comune e ad A.R.P.A. (attraverso il S.U.A.P.), **una domanda di rinnovo della propria autorizzazione** che consentirà di continuare a svolgere regolarmente la propria attività per ulteriori 10 anni.

Il Gestore di un impianto esistente, precedentemente autorizzato ai sensi della dgr 20138/2004, dovrà presentare la domanda di adesione entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questo provvedimento.

Alla luce dell'elevato numero di attività coinvolte ed al fine di poter agevolare l'organizzazione dei lavori da parte delle Autorità competenti, la stessa ha proposto il seguente calendario (da intendersi indicativo e non perentorio) per la presentazione delle domande di rinnovo:

Iniziale del cognome del Gestore/Rappresentante	Finestra di presentazione della domanda di adesione
<b>A - F</b>	1 aprile 2017 – 30 giugno 2017
<b>G - N</b>	1 luglio 2017 – 30 settembre 2017
<b>M - R</b>	1 ottobre 2017 – 31 dicembre 2017
<b>S - Z</b>	1 gennaio 2018 – 31 marzo 2018

Vi ricordiamo che in caso di **mancato rinnovo**, l'attività sarà considerata in esercizio senza autorizzazione e in caso di controlli potrebbero essere comminate **sanzioni penali al titolare/legale rappresentante** dell'impresa.

Unione Artigiani è a disposizione per regolarizzare la Vostra posizione e per la predisposizione dell'autorizzazione in deroga.



## Autoriparatore ed elettrauto: attività di meccatronica

**R**icordiamo che il 5 gennaio 2013 è entrata in vigore la legge n. 224/2012, che ha modificato la normativa precedente (legge 122/92) relativa all'attività di autoriparazione, introducendo l'attività di **"meccatronica"**.

La relazione di accompagnamento al progetto di legge spiega che l'evoluzione tecnologica dei veicoli rende oggi impossibile "lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e su parti meccaniche senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte elettrica e viceversa". Sulla base di queste premesse, **la nuova normativa accorpa le figure del meccanico-motorista e dell'elettrauto**, individuando la nuova attività della **meccatronica**.

Dal 5 gennaio 2013, dunque, **chi intende svolgere l'attività di meccanico o di elettrauto**, ora meccatronica, **deve necessariamente essere in possesso dei requisiti professionali previsti** per entrambi i settori di attività.

Per chi risulta già iscritto al Registro delle imprese alla data del 5 gennaio 2013, sono previste le seguenti **disposizioni transitorie**:

- le imprese abilitate per una sola delle due sezioni precedenti (meccanica-motoristica o elettrauto) possono continuare a svolgere l'attività per un massimo di 5 anni; **entro il 5 gennaio 2018, il responsabile tecnico deve frequentare con esito positivo un apposito corso professionale** (tale obbligo non

si applica a chi abbia già compiuto, alla data del 5 gennaio 2013, i 55 anni di età);

- le imprese già abilitate per entrambe le sezioni hanno diritto al riconoscimento dell'attività di meccatronica. La nuova normativa non introduce invece modifiche per le attività di carrozzeria e di gommista.







## SANZIONI RIDOTTE

### Omissa o tardiva presentazione modello F24 a saldo zero: come sfruttare le sanzioni ridotte

Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017 l'Agenzia Entrate ha chiarito quali sono gli importi da pagare in caso di ravvedimento operoso per mancata o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero per effetto di compensazione orizzontale.

Quando l'errore viene corretto entro 90 giorni, la sanzione prevista dalla legge per l'omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal 1° gennaio 2016 è in generale di 100 euro.

La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera i 5 giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall'omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

**5,56 euro** (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un **ritardo non superiore a 5 giorni** lavorativi;

**11,11 euro** (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un **ritardo superiore a 5 giorni** lavorativi ma entro 90 giorni dall'omissione.

Oltre 90 giorni, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

**12,50 euro** (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata **entro un anno** dall'omissione;

**14,29 euro** (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato **entro 2 anni** dall'omissione;

**16,67 euro** (1/6 di 100 euro) se l'F24 a saldo zero viene presentato **superati i 2 anni** dall'omissione;

**20 euro** (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede **dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale**.

## AGEVOLAZIONI

### Detrazione fiscale in caso di acconti per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A e B

Per il 2017 è stata prorogata l'incentivo che prevede la detrazione del 50% dell'IVA per l'acquisto di abitazioni in classe A e B.

**La detrazione è quindi applicabile anche a tutti gli acquisti effettuati nel corso del 2017, oltre a quelli effettuati nel 2016.**

L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili considera l'agevolazione applicabile in via continuativa dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 anche nel caso di versamento di acconti nel 2016 per rogiti stipulati nel 2017, in quanto ora entrambi gli anni sono soggetti ad agevolazione.

Conseguentemente, la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA potrà essere beneficiata sia sugli acconti 2016 che sui saldi a rogito 2017.



### Bonus mobili: nessun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida dedicata alla detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

**La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2017.**

L'Agenzia Entrate precisa che la legge che ha prorogato l'agevolazione non ha previsto alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni. Per gli acquisti effettuati nel 2017 ha però introdotto un limite alla detrazione: **spetta solo in riferimento a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016.**

### Bonus strumenti musicali: tutte le indicazioni per ottenerlo

Con il Provvedimento del 14 marzo 2017, n. 50771 l'Agenzia Entrate fornisce agli studenti che vogliono acquistare uno strumento musicale nuovo, usufruendo del contributo previsto dalla legge di Bilancio 2017, le indicazioni per accedere al beneficio ed ottenere l'agevolazione. Il provvedimento chiarisce inoltre le modalità con cui i venditori, a loro volta, possono recuperare tramite credito d'imposta lo sconto riconosciuto agli acquirenti.

Il contributo, sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore, **spetta per gli acquisti effettuati nel 2017 per un importo non superiore al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro**, ed è riservato agli studenti iscritti ai licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Per accedere al bonus è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018.

Con la Circolare 31 marzo 2017, n. 6/E l'Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina del contributo, precisando tra l'altro lo studente deve chiedere al proprio istituto - che è obbligato a rilasciarlo - un certificato di iscrizione, con il quale si attesta la sussistenza dei requisiti.



## CONSULTAZIONI CATASTALI GRATUITE

### Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per le consultazioni ipotecarie e catastali gratuite

L'Agenzia Entrate con la circolare n. 3/E del 24 marzo 2017 ha ricordato che **le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono esenti da tributi se a richiederle è il titolare**, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Usufruisce dell'agevolazione il titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l'ispezione.

La titolarità viene individuata in presenza di trascrizioni "a favore" del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell'immobile.

Per lo stesso principio, **le consultazioni relative a iscrizione d'ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali "a favore" del richiedente non sono esenti**, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.

Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte "a carico" del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario).

Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.

**Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.**

Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e l'indicazione del codice PIN. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l'accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore.

In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell'esenzione.



## INCENTIVO AGEVOLAZIONE GIOVANI

**L'**INPS ha provveduto ad illustrare la disciplina dell'incentivo diretto a favorire il miglioramento dei livelli occupazionali giovanili.

**Datori di lavoro interessati:** tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori) che assumano personale senza esservi tenuti.

**Lavoratori interessati:** giovani che si registrano al "Programma Garanzia Giovani", ovvero i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti **NEET**, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione e che risultano essere disoccupati.

**Ambito territoriale di applicazione dell'incentivo e importi stanziati:** assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano nei limiti delle risorse specificamente stanziare, pari ad euro 200.000.000,00.

**Rapporti incentivati:** assunzioni, anche part-time, sia a tempo indeterminato (compreso apprendistato professionalizzante) che a tempo determinato (compresa somministrazione) di durata pari o superiore a sei mesi.





L'agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra l' 01.01.2017 e il 31.12.2017.

Il beneficio non spetta, per le assunzioni con contratto:

- \* di apprendistato diverso da quello professionalizzante;
- \* di lavoro domestico;
- \* di lavoro intermittente.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, salvo limitate eccezioni, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'effettiva fruizione del beneficio.

Non spetta un ulteriore incentivo al datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

**Assetto e misura dell'incentivo:** 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

- \* il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (premi INAIL esclusi) nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua (soglia massima di euro 335,83 mensili) per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- \* l'intera contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (premi INAIL esclusi) nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua (soglia massima di euro 671,66 mensili) per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell'anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto delle soglie massime esonerabili.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale della fruizione del beneficio.

Tuttavia, è bene sottolineare che, anche nelle suddette ipotesi, l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28.02.2019.

**Requisiti:**

- \* l'incentivo è subordinato al possesso del DURC (ex art. 1, c. 1175 e 1176, L. 296/2006);
- \* l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo di legge o previsto dalla contrattazione collettiva;
- \* l'incentivo non spetta se l'assunzione viola un diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
- \* l'incentivo non spetta, salvo eccezioni, se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
- \* l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;



Inoltre, l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

**Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato:** l'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto dei limiti del "de minimis" o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

In merito all'incremento occupazionale netto, particolari disposizioni sono dettate per i giovani con un'età compresa tra i 16 ed i 24 anni.

**Coordinamento con altri incentivi:** l'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa che l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.

**Ammissione all'incentivo:** per poter usufruire dell'incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS, esclusivamente on-line, una domanda preliminare di ammissione all'incentivo.

Successivamente, l'INPS effettuerà le dovute verifiche ed informerà che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo dovrà:

- \* entro 7 giorni di calendario, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione;
- \* entro 10 giorni di calendario comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione.



## Primo corso tecnologia mobile

Lo scorso 4 aprile si è svolto presso l'aula formazione UAB in via Autostrada, 36 a Bergamo, l'incontro conclusivo di un nuovo progetto ideato da Unione Artigiani per il ripianamento del gap tecnologico a vantaggio degli imprenditori associati interessati all'introduzione della componente tecnologica mobile nelle logiche d'impresa.

In via sperimentale e per meglio conoscere le esigenze degli imprenditori associati, infatti, Unione Artigiani ha organizzato un corso di approccio ed approfondimento all'introduzione degli strumenti mobili per l'attività di impresa.

Il corso, dal titolo "**utilizzo tecnologie mobile**", si è rivolto a chi intende avvalersi delle competenze di un tutor per affacciarsi alla tecnologia mobile e si è svolto nei mesi di marzo ed aprile, spaziando dalle offerte del mercato elettronico a quelle dei software, nonché della gamma di connettività proposta dai vari operatori mobili, mettendo a confronto marche e proposte appetibili all'imprenditore.

La risposta e gli apporti dei partecipanti hanno fornito una nutrita e corposa mole di informazioni sotto forma di quesiti, dubbi e riflessioni che sono stati esaminati nei question time dei vari incontri.



## Tesserino OBBLIGATORIO

Tutti i lavoratori operanti in regime di appalto e subappalto devono essere muniti di tessera di riconoscimento aziendale, con l'indicazione dei dati del dipendente, con la fotografia del lavoratore.

**L'obbligo è per tutti i settori, non solo per i cantieri in edilizia.**

Una recente norma introdotta in uno dei decreti del Jobs Act ha abrogato l'obbligo per gli operai edili che lavorano in cantieri ma non alle dipendenze di ditte in appalto o subappalto.

Vediamo quali sono le sanzioni per i datori di lavoro e i lavoratori.

**Le sanzioni:**

Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro contiene anche le sanzioni al datore di lavoro che non munisce di tesserino di riconoscimento i lavoratori in regime di appalto (cantieri edili ma anche negli altri settori) e sanzioni per il lavoratore che non indossa la tessera di riconoscimento.

**Lavoratori senza tesserino di riconoscimento: sanzione per i datori di lavoro.**

I datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di cui all'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 ("nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve

essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro"), ai sensi dell'art. 55, comma 4, lettera i) del D. Lgs. n. 81/2008 sono puniti " con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 109,60 a 548,00 euro** per ciascun lavoratore". La sanzione riguarda non solo i cantieri edili, ma viene irrogata su tutti i lavoratori che lavorano in regime di appalto o subappalto (quindi operai della ditta appaltatrice o subappaltatrice), in tutti i settori, ma che non sono muniti di tessera di riconoscimento.

**Sanzioni per i lavoratori che non indossano il tesserino di riconoscimento.**

Come abbiamo visto, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. 81/08, "i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto". L'art. 59, comma 1, lettera b), sempre del D. Lgs. n. 81/2008 prevede la relativa sanzione: " i lavoratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 54,80 a 328,80 euro** per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi".



#### DELEGAZIONI

Calusco D'Adda	via Rivierasca, 57 tel. 035.793.954 - fax 035.797.419
Chiuduno	via C.Battisti, 40 tel. 035.838.968 - fax 035.838.968
Cisano B.sco	via Roma, 46 tel. 035.436.3476 - fax 035.436.4519
Clusone	via S. Defendente, 34 tel. 0346.25.489 - fax 0346.25.489
Cologno al Serio	via Bergamo, 35 tel. 035.487.2414 - fax 035.897.644
Dalmine	via Bachelet, 3 tel. 329.8438205
Gazzaniga	via Gelmi, 7 tel. 035.714.096 - fax 035.738445
Lovere	via Matteotti, 3 tel. 035.962.095 - fax 035.962.095
Piazza Brembana	via Belotti, 48 tel. 0345.81.464 - fax 0345.81.464
Zogno	via XXIV Maggio, 2 tel. 0345.92.301 - fax 0345.92.301
Romano di L.dia	p.le Fiume - angolo via Cavagnari tel. 0363.918.546 - fax 0363.902.178
Treviglio	viale M.te Grappa, 28 - 24047 tel. 0363.49728 - fax 0363.301540

#### RECAPITI

Fontanella	via Mazzini, 13
Palosco	via San Lorenzo, 13

## Uniti ... ... per contare di più

*Caro collega imprenditore, aderendo all'Unione Artigiani hai concreta possibilità di entrare a far parte di una delle più importanti organizzazioni di categoria, operanti nella nostra provincia, pronta a soddisfare ogni Tua esigenza.*

*A seguito dell'accordo con Confindustria Bergamo e anche con Assoartigiani orientata a totale sostegno dell'artigianato e della piccola impresa, la rappresentanza offerta dall'Unione Artigiani di Bergamo si rinnova e si traduce nella capacità di proporre alle principali istituzioni, locali e nazionali, strategie ottimali, percepando e anticipando i cambiamenti del mercato imprenditoriale.*

**Hai fatto la scelta giusta!**

Il Presidente  
**Remigio Villa**

UNIONE ARTIGIANI è una associazione che **da più di sessant'anni è a fianco delle imprese** ed è punto di riferimento per il loro sviluppo.

UNIONE ARTIGIANI **rappresenta e assiste le aziende** nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche e le parti sociali, tutelando con forza e determinazione gli interessi delle categorie di appartenenza.

UNIONE ARTIGIANI fornisce **servizi di eccellenza** per sostenere lo sviluppo di un sistema produttivo competitivo, sempre in grado di rispondere in tempo reale al cambiamento.

Ci sono **tanti motivi per associarsi** ad UNIONE ARTIGIANI e nella pagina seguente sono elencati i principali **vantaggi**.

UNIONE ARTIGIANI offre **a prezzi favorevoli tutti i servizi necessari per i vari adempimenti di impresa**: contabilità, paghe, adempimenti fiscali e tributari, sicurezza, sviluppo pratiche Enti, adempimenti ambientali...

Oltre alla sede a Bergamo, UNIONE ARTIGIANI è strutturata con uffici locali in tutta la Provincia, a cui rivolgersi.

**Professionalità, competenza e serietà** contraddistinguono il nostro modo di operare e si traducono nell'indispensabile supporto per la gestione delle aziende.

## TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

### DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività, si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporre. Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi e la tutela a cui hai diritto grazie alla tua appartenenza all'Unione. Se desideri informazioni o chiarimenti, rivolgiti senza esitazione agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

#### GIA' COMPRESO NELLA TESSERA

- Consulenze** di carattere generale **amministrative, fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...**
- Prima consulenza legale.** Se la pratica viene avviata il legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.
- Informazioni e pubblicazioni** di carattere fiscale, di categoria, sicurezza e quanto connesso al mondo imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua evoluzione normativa.
- Aggiornamento sui bandi agevolativi sia relativi a **incentivi per investimenti** aziendali e start-up sia relativi ad **incentivi per assunzioni**.
- Partecipare a **seminari, incontri e convegni** informativi di approfondimento su temi fiscali, di categoria, di sicurezza, ambientali...

- Check-up aziendali** per la verifica degli adempimenti in materia di **sicurezza e salute** negli ambienti di lavoro presso la sede di Bergamo.
- Abbonamento annuale gratuito alla **PEC** (Posta Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al Registro Imprese).
- Check-up consumi** per utenze elettriche e gas e proposta fornitura con azienda convenzionata a tariffe vantaggiose.
- Assistenza **previdenziale e pensionistica** tramite Patronato.

#### SCONTI RISERVATI

- Corsi di formazione** sulla sicurezza e di aggiornamento tecnico-professionale.
- Tariffe scontate sulle quote destinate alla **SIAE** (Società Italiana degli Autori ed Editori).
- Finanziamenti, anticipi fatture, fidi di cassa... a condizioni privilegiate** tramite il consorzio di garanzia ArtigianFidi.
- Pratiche** di successione, atti societari e immobiliari, mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.
- Centro raccolta **CAIT** per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo libretto e dei rapporti di controllo al **CURIT** (Catasto regionale): distribuzione targhe impianto.
- Trattamento di favore con una compagnia assicurativa convenzionata.

**Ora in via Autostrada 32, all'ingresso della Bergamo che produce**

tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - [unione@artigianibergamo.it](mailto:unione@artigianibergamo.it)  
[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)



# FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti  
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA  
CHIEDI DI  
ARTIGIANFIDI**

**OPPURE TELEFONA**

  
**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

**ARTIGIANFIDI**  
B e r g a m o

**Sede di BERGAMO**  
**Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880**

**[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)**